



**LA PREVIDENZA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

Monza - 2 dicembre 2010

Vittorio Vismara – Fabio Enrico Pessina

**APPUNTI CONVEGNO PARI OPPORTUNITA'
PREVIDENZA ASSISTENZA**

L'INDENNITA' DI MATERNITA'

D. Lgs. 26/3/01 n° 151 - Capo XII e successive modifiche.

SOGGETTI DESTINATARI

Possono presentare richiesta le donne, Dottori Commercialisti, che siano iscritte alla Cassa di Previdenza alla data del verificarsi dell'evento indennizzabile e che non siano titolari del diritto alla "indennità di maternità" di cui al Capo III del D. Lgs. 26/3/01 n° 151 sulla tutela delle lavoratrici madri (dipendenti di privati datori di lavoro, amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, altri enti pubblici e società cooperative, anche se socie di queste ultime, lavoratrici a domicilio e lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari) e al Capo XI dello stesso D. Lgs. sull'indennità di maternità per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, ecc.).

TITOLI DI CORRESPONSIONE

L'indennità di maternità viene corrisposta per i seguenti titoli:

- A. periodo di gravidanza e puerperio comprendente i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi la data dell'evento;
- B. interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese;
- C. adozione o affidamento in preadozione di bambino di età non superiore ad anni 6 per adozione nazionale e ad anni 18 per quella internazionale all'atto dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare;
- D. aborto spontaneo o terapeutico non prima del terzo mese di gravidanza.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda di indennità di maternità, che deve essere presentata per i casi A e B (parto od interruzione della gravidanza), nel periodo compreso tra il compimento del sesto mese di gravidanza ed i 180 giorni successivi all'evento, per i casi C e D (ingresso del bambino nel nuovo nucleo familiare o aborto), entro 180 giorni dalla data dell'evento, deve essere inoltrata alla Cassa su modello predisposto dalla stessa o su modulo conforme purché contenente tutti i dati richiesti.
La domanda può essere presentata anche on line mediante il Servizio "DIM".

Alla predetta domanda dovrà essere allegato:

per il titolo sub. A.

Per le domande presentate prima del parto:

1. copia integrale della dichiarazione fiscale, che riporti il reddito netto professionale ed il volume di affari IVA derivante dalla professione di Dottore Commercialista, denunciato per il secondo anno precedente quello dell'evento;
2. dichiarazione di consenso rilasciata a norma del D.Lgs 30/06/2003 n°196 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
3. certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o da ginecologo privato, comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto;
4. copia di un documento d'identità valido.

A parto avvenuto è necessario inviare o il certificato di stato di famiglia attestante la maternità, o l'estratto riassuntivo di nascita attestante la maternità

Per le domande presentate dopo il parto:

1. copia integrale della dichiarazione fiscale, che riporti il reddito netto professionale ed il volume di affari IVA derivante dalla professione di Dottore Commercialista, denunciato per il secondo anno precedente quello dell'evento;
2. dichiarazione di consenso rilasciata a norma del D.Lgs 30/06/2003 n°196 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
3. certificato di stato di famiglia attestante la maternità o estratto riassuntivo di nascita attestante la maternità;
4. copia di un documento d'identità valido.

per il titolo sub. B:

1. certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica comprovante che la gravidanza è stata interrotta per motivi spontanei/terapeutici dopo il compimento del sesto mese;
2. copia della dichiarazione fiscale del reddito netto professionale derivante dalla professione di dottore commercialista, denunciato per il secondo anno precedente quello dell'evento;
3. dichiarazione di consenso rilasciata a norma del D.Lgs 30/06/2003 n°196 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

per il titolo sub. C:

1. copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo;
2. certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita, ove la stessa non fosse indicata nel provvedimento sub. 1);
3. copia della dichiarazione fiscale del reddito netto professionale derivante dalla professione di dottore commercialista, denunciato per il secondo anno precedente quello dell'evento;
4. dichiarazione di consenso rilasciata a norma del D.Lgs 30/06/2003 n°196 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

per il titolo sub. D:

1. certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante che l'aborto è avvenuto per motivi spontanei/terapeutici non prima del terzo mese di gravidanza;
2. copia della dichiarazione fiscale del reddito netto professionale derivante dalla professione di dottore commercialista, denunciato per il secondo anno precedente quello dell'evento;
3. dichiarazione di consenso rilasciata a norma del D.Lgs 30/06/2003 n°196 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

MODALITA' DI CALCOLO

L'indennità di maternità spetta, per i casi A, B e C (parto, interruzione della gravidanza o adozione), per i due mesi precedenti l'evento e per i tre mesi successivi ed è commisurata ai 5/12 dell'80% del reddito prodotto nel secondo anno precedente quello dell'evento, semprechè sia stato denunciato ai fini fiscali. E' in ogni caso dovuto un importo minimo, stabilito dalla legge, che viene adeguato annualmente.

Per il caso aborto spontaneo o terapeutico non prima del terzo mese di gravidanza l'indennità di maternità rapportata al reddito prodotto come sopra, spetta per una mensilità.

Sulle liquidazioni delle indennità viene effettuata la ritenuta di acconto del 20%, quale reddito sostitutivo di reddito professionale.

Infine, con le modifiche apportate dalla L.289/03 in vigore dal 29/10/2003, **è stato introdotto un tetto a tutte le indennità di maternità pari a 5 volte il minimo** erogato nell'anno di riferimento. **Elevabile a discrezione delle singole Casse (quella dei commercialisti non lo ha fatto).**

ASSEGNO ABORTO SPONTANEO Art. 9 – Assegno per aborto spontaneo o terapeutico intervenuto anteriormente al terzo mese di gravidanza

A favore delle iscritte, nei casi di **aborto spontaneo o terapeutico**, **avvenuto anteriormente al terzo mese di gravidanza**, non ricompreso nell'art.73 Dlgs 26/3/2001 n°151, può essere concesso un assegno di misura fissa pari ad **1/5 dell'importo minimo dell'indennità di maternità** di cui all'art.70, c.3, D. Lgs. 151/2001, previsto per l'anno in cui è avvenuto l'aborto.

Le relative modalità di erogazione sono riportate nel disciplinare "F" al presente Regolamento

DISCIPLINARE "F"

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO PER ABORTO

Art.1 Beneficiarie e requisiti

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti corrisponde, su domanda, a favore delle iscritte un assegno in caso di aborto spontaneo o terapeutico che non rientri nella tutela del decreto legislativo 26/3/2001 n°151 – testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art.15 L.8/3/2000, n°53 in quanto intervenuto anteriormente al terzo mese di gravidanza.

Ha titolo a presentare domanda la dottoressa che abbia inviato la richiesta di iscrizione alla Cassa almeno tre mesi prima del verificarsi dell'aborto.

Art.2 – Entità del contributo

L'importo dell'assegno è pari ad 1/5 dell'indennità di maternità minima di cui all'art.70, c.3, Dlgs 151/2001 previsto per l'anno in cui è avvenuto l'aborto (per l'anno 2002 €..776,05).

Art.3 – Documentazione

La domanda deve essere presentata, in carta semplice, entro 180 gg. dal verificarsi dell'evento, corredata da idoneo certificato medico (attestante l'interruzione della gravidanza anteriormente al terzo mese di gestazione) per motivi spontanei / terapeutici, da dichiarazione di consenso relativa ai dati sensibili di cui al D. Lgs. 30/6/03 n. 196, da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

RIASSUNTO INTERRUZIONE GRAVIDANZA

- **Prima del 3° mese** (aborto spontaneo o terapeutico): rientra tra le prestazioni assistenziali (art. 9) – Assegno pari ad 1/5 del minimo previsto (circa 876 Euro).
- **Dopo il 3° mese ma prima del sesto** (aborto spontaneo o volontario) – una mensilità (un quinto) dell'indennità di maternità normale
- **Dopo il sesto mese** (aborto spontaneo o volontario) – assegno come per indennità maternità

ACCERTAMENTO ESERCIZIO PROFESSIONALE - ANNULLAMENTO DELLE ANNUALITA' DI ISCRIZIONE E RIMBORSO CONTRIBUTI

ACCERTAMENTO ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art.6 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale D.I.14/07/2004 e successive modificazioni ed integrazioni

Qualora, nonostante l'iscrizione alla Cassa ed il relativo regolare versamento contributivo, venga riscontrata la carenza dell' "esercizio professionale", le annualità interessate vengono annullate e di conseguenza non sono più valide ai fini previdenziali. La definizione giuridica di "esercizio professionale" implica, ai sensi dell'art.22 L.21/86, il requisito della continuità dell'attività professionale rimanendo esclusa da tale definizione l'esercizio di attività sporadica, occasionale e saltuaria.

L'accertamento della sussistenza dell'esercizio professionale per le annualità di iscrizione sino al 31/12/2006

Come è stato sancito dal Comitato dei Delegati in data 24/06/1994, non potendo l'accertamento dell'esercizio professionale prescindere dall'individuazione di criteri parametrici con riferimento al reddito professionale ed al volume di affari IVA conseguiti sono state determinate le seguenti medie quinquennali:

Quinquennio	Reddito Netto Professionale	Volume Affari Iva
1987 - 1991	€ 6.197,48	€ 9.269,22
1992 - 1996	€ 6.197,48	€ 9.269,22
1997 - 2001	€ 6.519,75	€ 9.779,62
2002 - 2006	€ 6.702,30	€ 10.053,45

Per i primi tre anni di esercizio dell'attività professionale, inoltre, i limiti suddetti non trovano applicazione in quanto la sussistenza del requisito di cui trattasi è da individuarsi negli atti di organizzazione dell'attività stessa il cui momento iniziale della fase preparatoria consiste nell'attivazione della partita IVA tipizzata dal codice di individuazione dell'attività di dottore commercialista.

Soltanto in alcuni casi previsti dall'art. 6 comma 4 del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale (maternità, prolungata inabilità, eventi eccezionali o calamitosi, permanenza all'estero, ecc. ed in alcuni casi soggetti a valutazione del Consiglio di Amministrazione, ex art. 6 comma 5 del Regolamento di cui sopra (incarichi fallimentari, trasferimento residenza, ecc purché adeguatamente comprovati) è possibile prescindere dai sopra citati limiti.

Esercizio professionale: requisiti dall'anno 2007

Con effetto dall'anno 2007 è stato introdotto un nuovo criterio per la rilevazione della sussistenza dell'esercizio professionale (delibera AdD n. 4 del 14/10/2009 - approvazione ministeriale del 31/03/2010).

La nuova disposizione è contenuta nell'art.6 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale e prevede, in particolare, quanto di seguito sintetizzato:

- per i periodi successivi al quinquennio 2002-2006, la verifica della continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali, viene effettuata con riferimento ad un periodo di rilevazione annuale e non più quinquennale;

- la continuità è riconosciuta, per ogni anno, in presenza di un volume di affari IVA almeno pari a quello di riferimento del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno.
Volume di affari Iva corrispondente al contributo minimo:

2007: € 33.300,00

2008: € 16.950,00

2009: € 17.400,00

2010: € 17.775,00

Tale volume di affari, solo ai fini della suddetta verifica, si intende sussistere in ogni caso in presenza di avvenuto versamento della contribuzione minima integrativa dovuta nell'anno.
Contributo minimo integrativo dovuto:

2007: € 1.332

2008: € 678

2009: € 696

2010: € 711

- la continuità viene comunque riconosciuta per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa;
- le annualità non riconosciute per carenza del requisito dell'esercizio professionale sono annullate con diritto alla restituzione della sola contribuzione soggettiva versata maggiorata degli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, calcolati dal primo gennaio dell'anno successivo al relativo versamento;
- le attività di accertamento della sussistenza dell'esercizio professionale sono svolte nell'ambito delle attività di verifica e accertamento delle inadempienze contributive annuali.

MODALITA' DI RIMBORSO

A seguito dell'annullamento delle annualità di iscrizione per accertata carenza dell'esercizio professionale, si procede alla restituzione della contribuzione soggettiva versata, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale (DI 14/07/2004).

GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 9 L. 21/86 - D.I. 31/8/1998

Premessa

Il Nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di mutua solidarietà è stato modificato a seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti del 14/07/2004. Gli interventi assistenziali di seguito riportati possono essere attribuiti ad un solo componente il nucleo familiare, ove sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti, e non sono cumulabili, nello stesso esercizio, in presenza della verifica contestuale degli eventi che vi danno titolo, fatta eccezione per le borse di studio. Qualunque richiesta di intervento assistenziale deve essere spedita alla Cassa entro 2 anni rispetto alla data di verifica dell'evento causa dello stato di bisogno. Tali trattamenti sono erogati a seguito di valutazione insindacabile della situazione di bisogno effettuata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

INTERVENTI ECONOMICI PER EVENTI STRAORDINARI

Art.4 .lett.a) del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

Beneficiari:

- a. gli iscritti alla Cassa al 31 dicembre dell'anno precedente quello di competenza dell'erogazione;
- b. i pensionati Cassa;
- c. familiari dei soggetti di cui ai punti a, b legati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado, conviventi e a carico.

Il richiedente ed i componenti il nucleo familiare devono avere dichiarato nell'anno precedente la domanda redditi imponibili di importo non superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione nell'anno di presentazione della domanda.

Per le domande presentate nell'anno 2008 il tetto reddituale risulta pari ad:

- Euro 26.954,66 per il richiedente unico componente;
- Euro 35.580,15 per il richiedente con nucleo familiare.

Tipologia di intervento

Verificarsi di eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore (calamità naturali, infortunio, ecc.) che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed esponano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell'attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili. Documentazione da allegare alla richiesta (da formulare in forma libera su carta semplice)

- stato di famiglia
- dichiarazioni dei redditi dei componenti del nucleo familiare relative alla produzione del secondo anno precedente la domanda
- documentazione comprovante le spese sostenute

- modalità di pagamento
- dichiarazione di non aver diritto ad usufruire di analoghi rimborsi da parte di altre strutture
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
- copia del codice fiscale del richiedente

Il calcolo

Il Consiglio di Amministrazione è competente a contingentare l'importo dell'intervento.

INTERVENTI ECONOMICI PER MALATTIA

Art. 4 lett.b) del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

Beneficiari:

iscritti alla Cassa da almeno 3 anni, non titolari di pensione a carico della Cassa o di altra gestione previdenziale.

Il richiedente ed i componenti il nucleo familiare devono avere dichiarato nell'anno precedente la domanda redditi imponibili di importo non superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione nell'anno di presentazione della domanda

Per le domande presentate nell'anno 2008 il tetto reddituale risulta pari ad:

- Euro 26.954,66 per il richiedente unico componente;
- Euro 35.580,15 per il richiedente con nucleo familiare.

Tipologia

di

intervento:

interruzione dell'attività professionale continuativa per più di tre mesi per causa di malattia. Documentazione da allegare alla richiesta (da formulare in forma libera su carta semplice)

- stato di famiglia
- dichiarazioni dei redditi dei componenti del nucleo familiare relative alla produzione del secondo anno precedente la domanda
- certificazione medica comprovante l'inattività professionale e la sua durata
- ulteriore documentazione medica relativa ad eventuali ricoveri, terapie, ecc
- dichiarazione di non aver diritto ad usufruire di analoghi rimborsi da parte di altre strutture
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
- copia del codice fiscale del richiedente
- modalità di pagamento

Il calcolo

L'intervento economico in esame è ragguagliato a non più di 12 mesi di interruzione totale dell'attività professionale e, fermo il minimo mensile costituito da un dodicesimo della pensione minima di vecchiaia erogabile nell'anno di verifica dell'evento indennizzato, è pari, per ciascun mese, alla metà di un dodicesimo del reddito professionale dichiarato dall'iscritto nell'anno precedente, valutabile nel limite massimo, corrispondente a quello di ammissibilità della domanda.

INTERVENTI ECONOMICI PER INTERVENTI CHIRURGICI

Art.4 lett.c) del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

Beneficiari:

iscritti alla Cassa da almeno 3 anni che non abbiano potuto esercitare l'attività professionale per più di 3 mesi per causa di malattia. Il richiedente ed i componenti il nucleo familiare devono avere dichiarato nell'anno precedente la domanda redditi imponibili di importo non superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione nell'anno di presentazione della domanda

Per le domande presentate nell'anno 2008 il tetto reddituale risulta pari ad:

- Euro 26.954,66 per il richiedente unico componente;
- Euro 35.580,15 per il richiedente con nucleo familiare

Tipologia

di

intervento:

sostenimento di spese, non rimborsabili o indennizzabili, per intervento chirurgico e relativa degenza dovuti a causa di malattia.
Documentazione da allegare alla richiesta (da formulare in forma libera su carta semplice)

- stato di famiglia
- dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo familiare relative alla produzione del secondo anno precedente la domanda
- certificazione medica comprovante l'inattività professionale e la sua durata
- documentazione comprovante le spese sostenute per interventi chirurgici ed eventuale degenza, terapie, ecc
- dichiarazione di non aver diritto ad usufruire di analoghi rimborsi da parte di altre strutture
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
- copia del codice fiscale del richiedente
- modalità di pagamento

Il calcolo

L'intervento economico non può eccedere la metà della spesa rimasta a carico dell'iscritto e non può superare l'importo costituito dalla differenza tra il massimale di reddito costituente requisito di ammissibilità della domanda ed il reddito effettivamente dichiarato.

INTERVENTI ECONOMICI PER STATO DI BISOGNO GENERATO DA DECESSO DELL'ISCRITTO O PENSIONATO CASSA

Art. 4 lett. d) del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

Beneficiari:

coniuge superstite ovvero figli minori e maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Il richiedente ed i componenti il nucleo familiare, con esclusione del de cuius, devono avere dichiarato nell'anno precedente la domanda redditi imponibili di importo non superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione nell'anno di presentazione della domanda

Per le domande presentate nell'anno 2008 il tetto reddituale risulta pari ad:

- Euro 26.954,66 per il richiedente unico componente;
- Euro 35.580,15 per il richiedente con nucleo familiare.

Tipologia di intervento:

decesso di iscritto o pensionato che abbia causato, con la cessazione dell'attività professionale svolta, situazione di grave difficoltà finanziaria ai familiari.

Documentazione da allegare alla richiesta (da formulare in forma libera su carta semplice)

- stato di famiglia alla data del decesso
- certificato di morte
- dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo familiare relative alla produzione del secondo anno precedente la domanda
- documentazione relativa allo stato di bisogno e spese sostenute
- dichiarazione di non aver diritto ad usufruire di analoghi rimborsi da parte di altre strutture
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
- copia del codice fiscale del richiedente
- modalità di pagamento

Il calcolo

Il Consiglio di Amministrazione è competente a contingentare l'importo dell'intervento

INTERVENTI ECONOMICI PER PARTICOLARE STATO DI BISOGNO

Art. 4 ultimo comma, del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

Per particolari fattispecie, non riconducibili ai criteri di cui ai predetti interventi per stati di bisogno di cui alle lettere a), b), c) e d), il Consiglio di Amministrazione può ugualmente disporre l'erogazione di un intervento economico ritenuto adeguato al singolo caso.

BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DI ASSOCIATI

Art. 5 del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

Beneficiari:

- a. i figli di dottori commercialisti iscritti alla Cassa con regolare posizione contributiva
- b. i figli di pensionati Cassa
- c. i titolari di pensione indiretta o di reversibilità.

Il richiedente non deve avere beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce. Il richiedente ed i componenti il nucleo familiare non devono avere prodotto nell'anno precedente la domanda redditi imponibili di importo superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione nell'anno di presentazione della domanda

Il limite reddituale è inserito nel corrispondente Bando di concorso.

Tipologie di erogazione:

- a. avere conseguito, nell'anno scolastico precedente il bando, la licenza di scuola media inferiore, senza essere stati ripetenti, con il giudizio di "ottimo";
- b. avere terminato di frequentare, nell'anno scolastico precedente il bando, corsi di istruzione media superiore fino al penultimo anno di corso, senza essere stati ripetenti, con almeno la votazione media di 7.60
- c. avere conseguito, nell'anno scolastico precedente il bando, il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno dei corsi di scuola media superiore, senza essere stati ripetenti, con la votazione di 50/60 (corrispondente all'attuale votazione di 80/100);
- d. avere conseguito, nell'anno accademico precedente il bando, risultando regolarmente iscritti ad un corso universitario ed in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello individuale, approvato dal Consiglio di Facoltà, una media non inferiore ai 27/30;
- e. *avere frequentato corsi universitari ed extrauniversitari di specializzazione, di qualificazione, master, e simili.*

La domanda sottoscritta dall'esercente la patria potestà, dal tutore o curatore per i minori e dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci, deve essere spedita a mezzo posta o presentata alla Cassa, entro il termine stabilito da ciascun bando.

Documentazione da allegare alla richiesta (da formulare in forma libera su carta semplice)

- certificato di stato di famiglia;
- fotocopia del cartellino di codice fiscale del concorrente;
- certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o universitaria attestante i dati richiesti dal bando (frequenza - votazione - giudizio - ecc.);
- Dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo familiare relative alla produzione dell'anno precedente la presentazione della domanda;
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
- modalità di pagamento
- *certificazione idonea a provare la frequenza ai corsi universitari ed extra-universitari di specializzazione, di qualificazione, master, e simili, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.*

Il calcolo

Il numero e l'importo delle borse di studio assegnate sono stabiliti dal bando emesso annualmente. Il bando conterrà anche la regolamentazione per le borse di studio per i corsi di cui al punto e).

BORSE DI STUDIO PER GLI ASSOCIATI ISCRITTI

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde contributi a titolo di borse di studio riservati agli iscritti alla Cassa, non titolari di pensione, per la frequenza di corsi universitari ed extra universitari di specializzazione, di qualificazione, per il conseguimento di qualificazioni specifiche dell'area delle professioni economico-finanziarie, ai master, e simili nell'anno precedente la presentazione della domanda. Hanno titolo a presentare la domanda i dottori commercialisti iscritti alla Cassa al 31/12 dell'anno precedente la richiesta del contributo.

Il richiedente ed i componenti il nucleo familiare non devono avere prodotto nell'anno precedente la domanda redditi imponibili di importo superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione nell'anno di presentazione della domanda.

Il limite reddituale è inserito nel corrispondente Bando di concorso.

Documentazione da allegare alla richiesta (da formulare in forma libera su carta semplice)

- certificato di stato di famiglia;
- fotocopia del cartellino di codice fiscale del concorrente;
- certificazione idonea a provare la frequenza regolare ai corsi universitari ed extra universitari di specializzazione, di qualificazione;
- certificazione comprovante i pagamenti effettuati nell'anno precedente la presentazione della domanda
- modalità di pagamento
- dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo familiare relative alla produzione dell'anno precedente la presentazione della domanda.

CONTRIBUTO PER SPESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 6 del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

Beneficiari:

- a. gli iscritti alla Cassa;
- b. i pensionati Cassa;
- c. il coniuge ed i figli superstiti aventi titolo astratto al trattamento di pensione indiretta o di reversibilità in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato.

Il richiedente ed i componenti il nucleo familiare, con esclusione del de cuius, devono avere dichiarato nell'anno precedente la domanda redditi imponibili di importo non superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione nell'anno di presentazione della domanda.

Per le domande presentate nell'anno 2008 il tetto reddituale risulta pari ad:

- Euro 35.000,00 per il richiedente unico componente;
- Euro 45.000,00 per il richiedente con nucleo familiare.

Tipologie:

- a. decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori facenti parte del nucleo familiare ed a carico;
- b. decesso dell'iscritto;
- c. decesso del pensionato Cassa.

La **domanda** di contributo per spese funebri, in forma libera e carta semplice, deve essere presentata e sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funerarie e, se minore, dall'esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore, entro due anni dalla data dell'evento.
Documentazione da allegare alla richiesta:

- certificato di stato di famiglia riferito alla data del decesso;
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- fotocopia del cartellino di codice fiscale del richiedente;
- certificato di morte;
- documentazione afferente le spese sostenute, rimaste effettivamente a carico del richiedente;
- copia della dichiarazione dei redditi, con esclusione di quella del de cuius, dei componenti il nucleo familiare relativa al secondo anno precedente quello di presentazione della domanda,
- modalità di pagamento;
- dichiarazione di non aver diritto ad usufruire di analoghi rimborsi da parte di altre strutture.

Il calcolo

L'importo del contributo è corrisposto nei limiti delle spese documentate e comunque in misura non superiore a EUR 2.000,00 (EURO 4.000,00 in caso di commorienza).

CONTRIBUTO PER SPESE DI OSPITALITA' IN CASE DI RIPOSO

Art. 7 del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

Beneficiari:

- a. titolari di pensione erogata dalla Cassa;
- b. coniugi superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
- c. coniuge del dottore commercialista.

Tipologia:

dimorare permanentemente in casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti con sostenimento a proprio carico della retta. La domanda di partecipazione al concorso, in forma libera e carta semplice, deve essere spedita a mezzo posta o presentata alla Cassa, entro il termine stabilito da ciascun bando.

Documentazione da allegare alla richiesta:

- certificato di stato di famiglia;
- fotocopia del cartellino di codice fiscale del concorrente;
- dichiarazione dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare prodotto nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- dichiarazione rilasciata dalla casa di riposo dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato, con dichiarazione della misura della retta annuale e di quella mensile (e della frequenza e presenza);
- dichiarazione di responsabilità del partecipante al concorso dalla quale risulti che la retta è a completo carico dello stesso e che la stessa non è in parte o integralmente rimborsata da altri enti assistenziali pubblici o privati
- eventuale certificazione medica idonea a comprovare la non autosufficienza del richiedente

Per il quinquennio 2005-2009, il tetto reddituale risulta pari ad Euro 30.000,00.

Il calcolo

Il beneficio assistenziale concesso dalla Cassa è costituito da contributo sulla spesa sostenuta dal pensionato per retta annuale di dimora sino a concorrenza massima di EUR 750,00 mensili, elevabile ad EUR 1.584,00 mensili, qualora il richiedente non sia autosufficiente.

CONTRIBUTO PER SPESE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE

Art.8 del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

Beneficiari:

- a. gli iscritti alla Cassa;
- b. i pensionati Cassa;

- c. il coniuge e i figli aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità.

Il richiedente ed i componenti il nucleo familiare devono avere dichiarato nell'anno precedente la domanda redditi imponibili di importo non superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione nell'anno di presentazione della domanda

Per le domande presentate nell'anno 2008 il tetto reddituale risulta pari ad:

- Euro 26.954,66 per il richiedente unico componente;
- Euro 35.580,15 per il richiedente con nucleo familiare.

Tipologia:

sostenimento di spese per assistenza infermieristica domiciliare, prestata da personale infermieristico qualificato, su prescrizione motivata del sanitario, che abbia riferimento alla necessità e alla durata, in conseguenza di eventi di malattia od infortunio, di carattere acuto e temporaneo, che abbiano colpito i soggetti indicati.

La domanda di contributo per spese per assistenza infermieristica domiciliare, in forma libera e carta semplice, sottoscritta da chi ha sostenuto la spesa, deve essere spedita o presentata alla Cassa entro dodici mesi dalla cessazione dell'assistenza infermieristica, a pena di inammissibilità.

Documentazione da allegare alla richiesta:

- certificato di stato di famiglia
- codice fiscale del richiedente;
- certificato sanitario attestante la necessità e la durata dell'assistenza infermieristica domiciliare;
- copia della dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare relative ai redditi prodotti nell'anno precedente quello di presentazione della domanda,
- dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della L. 15/68, dalla quale risulti che la spesa è a completo carico del richiedente e che la stessa non è soggetta a rimborso, l'indicazione del periodo e del carattere diurno e/o notturno della prestazione;

Il calcolo

L'importo del contributo è pari ad un rimborso mensile massimo di EUR 500,00 per un periodo massimo di sei mesi. La spesa sostenuta si intende essere al netto di contributi e/o di rimborsi ottenuti da altri presidi pubblici. Nelle ipotesi di assistenza notturna e diurna il concorso alla spesa può essere erogato per una sola fattispecie.

ASSEGNO PER ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO INTERVENUTO ANTERIORMENTE AL TERZO MESE DI GRAVIDANZA

Art.9 del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

A favore delle iscritte alla Cassa, nei casi di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuto anteriormente al terzo mese di gravidanza, non ricompreso nell'art. 73 D. Lgs. 26/3/2001 n° 151, può essere concesso, su domanda, un assegno di misura fissa pari ad 1/5 dell'importo minimo dell'indennità di maternità di cui all'art.70, c.3, D. Lgs. 26/3/2001 n° 151, previsto per l'anno in cui è avvenuto l'aborto. Ha titolo a presentare domanda la dottoressa iscritta alla Cassa purché abbia inviato la richiesta di iscrizione alla Cassa almeno tre mesi prima del verificarsi dell'aborto.

Documentazione La domanda deve essere presentata, in carta semplice, entro 180gg dal verificarsi dell'evento, preferibilmente mediante raccomandata A/R, corredata da idoneo certificato medico (attestante

l'interruzione della gravidanza anteriormente al terzo mese di gestazione) per motivi spontanei / terapeutici, da dichiarazione di consenso relativa ai dati sensibili di cui al D.Lgs 30/06/2003 n°196, da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ASSEGNO A FAVORE DI ASSOCIATI GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIE INVALIDANTI E DI ORFANI DI ASSOCIATI PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIE INVALIDANTI

Art.10 del nuovo regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di mutua solidarietà.

Beneficiari:

- a. dottori commercialisti, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti, che in presenza di esercizio professionale siano:
 - iscritti alla Cassa con 5 anni continuativi di effettiva iscrizione e regolare contribuzione, oppure
 - iscritti alla Cassa in data antecedente al riconoscimento dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 2 del Disciplinare G, con età inferiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda. Il quinquennio di iscrizione alla Cassa deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo di cui al presente Disciplinare G.
- b. pensionati della Cassa attivi e non, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
- c. portatori di handicap o malattie invalidanti, orfani di genitore esercente l'attività di dottore commercialista, purchè iscritto alla Cassa alla data del decesso.

In caso di decesso dell'iscritto titolare del beneficio, il contributo di cui alle lettere a) e b) è reversibile nei confronti dell'altro genitore del figlio portatore di handicap o malattia invalidante. In caso di decesso di entrambi i genitori, il contributo è reversibile nei confronti del portatore di handicap o malattia invalidante. Per ciascun figlio può essere erogato un solo contributo, anche se entrambi i genitori hanno titolo a presentarne domanda. L'assegno non può essere erogato qualora del medesimo beneficio usufruisca l'altro genitore presso diverso Ente di Previdenza.

Requisito reddituale:

Per poter beneficiare dell'assegno, il reddito imponibile dichiarato nell'anno precedente la presentazione della domanda (e quindi prodotto due anni prima) dal nucleo familiare del richiedente, con esclusione di quello del "de cuius" nel caso c), non deve superare l'importo fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, come da tabella seguente.

Tabella esemplificativa (limite reddituale anno 2008)

Nucleo familiare	Limite reddituale
2 genitori(o 1 genitore) + 1 figlio handicappato	54.807,09
2 genitori + 1 figlio handicappato + 1 figlio normale	76.729,93
2 genitori + 1 figlio handicappato + 2 figli normali	98.652,77
2 genitori + 2 figli handicappati	87.691,34

2 genitori + 3 figli handicappati	120.575,59
2 genitori + 2 figli handicappati + 1 figlio normale	109.614,18
2 genitori + 1 nonno + 1 figlio handicappato	71.249,22

Documentazione da allegare alla richiesta:

- certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
- codice fiscale;
- dichiarazione da parte dell'altro genitore di non percepire identico beneficio da parte di altro Ente di Previdenza;
- certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente Disciplinare G;
- fotocopia del modello reddituale presentato da ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi dell'art.3 del presente Disciplinare G.

L'importo

Il contributo consiste in un "assegno" vitalizio annuo il cui importo viene determinato, e nel tempo eventualmente modificato, dal Consiglio di Amministrazione a seguito di sua valutazione insindacabile. Per l'anno 2001 e sino ad eventuali modifiche, l'assegno è determinato da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.200,00.

PREMI

Art. 11 del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

Nell'eventualità che a fine esercizio contabile residuassero alla Cassa importi pari a EUR 5.200,00 o multipli di esso potranno essere assegnati , a titolo di premi di corrispondente importo unitario, a favore di iscritti e pensionati Cassa, loro superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, che si siano distinti per particolari benemerienze professionali, culturali o di elevato valore civile, etico ed umano.

Documentazione

La Cassa provvederà ad acquisire la seguente documentazione, in carta semplice:

- a. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi tre;
- b. codice fiscale del concorrente;
- c. documentazione afferente i meriti o le particolari benemerienze che danno titolo alla attribuzione beneficio.

Si prescinde dalle formalità documentali di cui sopra ove la segnalazione venga fatta ed approvata, anche per acclamazione, da parte dell'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

POLIZZA SANITARIA

Art. 12 del NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E DI MUTUA SOLIDARIETÀ

Nei limiti dei fondi disponibili, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad assicurare, a favore di ciascun Associato, pensionato, dei familiari a carico e del coniuge, prestazioni di forme di tutela sanitaria, nei limiti consentiti dalla Legge, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali, in considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzionalmente garantito.